

REGOLAMENTO (CEE) N. 3403/88 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (**), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1859/88 della Commissione, del 30 giugno 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzino dell'olio d'oliva da parte degli organismi di intervento (*), ha soppresso a decorrere dal 1° luglio 1988 la possibilità di acquisti di intervento per l'olio di sansa d'oliva nonché le detrazioni applicabili all'olio di questa qualità; che occorre pertanto definire un prezzo di riferimento dell'olio di sansa d'oliva per il calcolo degli importi compensativi monetari a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87 (**); che dalla situazione attuale e dalle previsioni sull'andamento del mercato nei vari Stati membri produttori emerge una certa correlazione tra il prezzo dell'olio d'oliva vergine lampante e quello dell'olio di sansa d'oliva greggio con un grado di acidità rappresentativo per gli scambi intracomunitari;

considerando che è opportuno prorogare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1988, la validità del prezzo di riferimento dell'olio di sansa d'oliva vigente ad inizio campagna, per non introdurre distorsioni nel corso della campagna stessa;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1988.

considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3153/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 3153/85 il testo relativo al codice NC 1510 00 10 è sostituito dal seguente:

* 1510 00 10 prezzo preso in considerazione per la sottovoce 1509 10 10 moltiplicato per il coefficiente 0,47 e ridotto di 9,1 ECU/100 kg*.

Articolo 2

Per il periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 31 ottobre 1988 l'importo compensativo monetario per l'olio di sansa d'oliva di cui al codice NC 1510 00 10 si calcola in base al prezzo d'intervento dell'olio di sansa d'oliva greggio con 10° di acidità in vigore il 30 giugno 1988.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(**) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(*) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 13.

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(*) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.